Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 luglio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 164 del 17 luglio 1937-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle, e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1937-XV. — **Società anonima della strada ferrata di Biella, in Torino:** Elenco delle azioni sorteggiate il 4 giugno 1937-XV, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima ferrarese per trazione, forza e luce, in Ferrara:** Obbligazioni ipotecarie sorteggiate nella 24ª estrazione del 9 luglio 1937-XV. — **Società anonima « Andrea Maffizzoli », in Toscolano:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società anonima tessitura meccanica Jacquard « Giuseppe Radaelli », in Monza:** Obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1937-XV. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni del prestito di L. 2.000.000 sorteggiate nell'11ª estrazione del 14 giugno 1937-XV. — **Società anonima Tipolitografia Almasio, in Intra:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1937-XV. — **Comune di Pisogne:** Obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1937-XV. — **Municipio di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 112ª estrazione del 3 giugno 1937-XV. — **« A.S.S.A. » Acciaierie di Susa - Società Anonima, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1937-XV. — **Società anonima Tiberina di elettricità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 giugno 1937-XV. — **Società anonima « ADDA » officine elettrotecniche e meccaniche, in Lodi:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1937-XV. — **Prestito della Repubblica Polacca 7 % 1924:** Rettifica. — **Città di Chiavari:** Obbligazioni sorteggiate nella 39ª estrazione del 17 giu-

gno 1937-XV. — **Città di Bordighera:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Amministrazione della provincia di Cuneo:** Obbligazioni sorteggiate il 10 giugno 1937-XV. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 21 giugno 1937-XV. — **Società italiana prodotti esplodenti (in liquidazione), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1937-XV. — **Società anonima Zuccherificio del Volano, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1937-XV. — **Società anonima « La Rinascente », in Milano:** Errata-corrige. — **Società anonima Edison, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 1084.

Norme provvisorie per l'ammissione alle Scuole-convitto professionali per infermiere ed alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che siano munite del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, potranno essere ammesse al secondo anno di corso per il conseguimento del diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera presso le Scuole-convitto professionali previste dall'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

Le aspiranti dovranno sostenere, con esito favorevole, l'esame di passaggio dal primo al secondo anno di corso e compiere il periodo di prova di due mesi a norma dell'art. 22 del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330;

Art. 2.

Entro il termine di cui al primo comma dell'art. 1, le infermiere munite di attestato di abilitazione, ai termini dell'art. 6 della legge 23 giugno 1927-V, n. 1264, o della licenza prevista dall'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, potranno essere ammesse a frequentare il secondo anno di corso presso una Scuola-convitto per il conseguimento del diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera, purchè:

a) siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alle Scuole-convitto dall'art. 20, primo comma, del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330, o superino un esame di cultura su programma da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale;

b) dimostrino di avere compiuto un conveniente tirocinio professionale per almeno due anni, presso pubblici ospedali;

c) superino l'esame di passaggio dal primo al secondo anno di corso.

Resta fermo l'obbligo del periodo di prova di due mesi prescritto dall'art. 22 del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

Art. 3.

Per la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà al Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, di autorizzare, anno per anno, che alle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, giuridicamente riconosciute, siano ammesse, oltre alle infermiere provviste del diploma professionale di Stato, le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, purchè superino l'esame sul programma prescritto per il conseguimento del diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera.

Art. 4.

Le Scuole-convitto professionali per infermiere, giuridicamente riconosciute, sono autorizzate ad indire, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, una sessione straordinaria di esami per l'ammissione delle allieve ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

Entro lo stesso termine sarà indetta dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, una sessione straordinaria per l'esame previsto dal precedente art. 3.

Successivamente, le sessioni per gli esami predetti coincideranno con quelle tenute annualmente dalle Scuole-convitto professionali per infermiere.

Art. 5.

Per gli esami di cui ai precedenti articoli saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo VI del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

Alla Commissione esaminatrice prevista dall'art. 31 del predetto decreto sarà aggregato, per l'esame di cultura di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, un insegnante di materie letterarie presso le Scuole di avviamento professionale.

Art. 6.

Le aspiranti ai predetti esami dovranno presentare ad una Scuola-convitto professionale per infermiere, entro il termine fissato dalla medesima, apposita domanda.

Alla domanda, oltre ai titoli professionali e scolastici indicati nei predecenti articoli 1 e 2, per coloro che ne siano in possesso, le aspiranti dovranno unire la fotografia debitamente vidimata. Esse dovranno, inoltre, versare all'amministrazione della Scuola la tassa di ammissione di lire 50.

Art. 7.

Le Scuole-convitto professionali per infermiere rilasceranno un certificato di ammissione al secondo anno di corso alle aspiranti che abbiano superati gli esami di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge; e un certificato di ammissione al corso per assistenti sanitarie visitatrici a quelle che abbiano superato l'esame di cui all'art. 3 della legge stessa.

Art. 8.

Coloro che abbiano conseguito i certificati di cui al precedente art. 7 potranno essere ammesse al rispettivo corso, purchè non abbiano superato gli anni 40.

Saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo III del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1085.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'« Azienda Miniere Africa Orientale » (A.M.A.O.)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, riflettente la costituzione dell'« Azienda Miniere Africa Orientale » (A.M.A.O.).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 giugno 1937-XV, n. 1086.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 613, concernente l'agevolezza della riesportazione di semole e paste a scarico di bollette di temporanea importazione di grano tenero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 613, concernente l'agevolezza della riesportazione di semole e paste a scarico di bollette di temporanea importazione di grano tenero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 giugno 1937-XV, n. 1087.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 572, concernente agevolezze fiscali a favore dei piloti turisti nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 572, concernente agevolezze fiscali a favore dei piloti turisti nazionali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. 1088.
Cancellazione dell'abitato di Campodipietra, in provincia di Campobasso, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il Nostro decreto 7 agosto 1919, n. 1498, col quale l'abitato di Campodipietra, in provincia di Campobasso, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);
Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso, che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altri lavori;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Campodipietra, in provincia di Campobasso, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 68. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 marzo 1937-XV, n. **1089.**

Cancellazione dell'abitato di Guardialfiera, in provincia di Campobasso, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il Nostro decreto 5 febbraio 1920, n. 201, col quale l'abitato di Guardialfiera, in provincia di Campobasso, fu aggiunto agli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);

Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso che già minacciava l'abitato suddetto si è definitivamente arrestato, e che pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altri lavori;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Guardialfiera, in provincia di Campobasso, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. **1090.**

Estensione alla Libia, con modificazioni, del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, relativo all'istituzione del Sabato Fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, relativo all'istituzione del Sabato Fascista nel Regno, convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2261;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi alla Libia, in quanto applicabili, e con le modificazioni contenute negli articoli seguenti, gli articoli 1 a 8 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, relativo all'istituzione del Sabato Fascista, convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2261.

Art. 2.

La determinazione dei casi di servizi speciali e delle eccezioni che saranno stabilite mediante contratti collettivi di lavoro, di cui agli articoli 1 e 3 del citato Regio decreto-legge, è demandata, in Libia, al Governatore generale.

Art. 3.

Le attribuzioni, che, in base all'art. 4 del citato R. decreto-legge, sono esercitate nel Regno dal prefetto spettano, in Libia, al commissario generale; e quelle esercitate dall'Ispettorato corporativo spettano al Governo della Colonia che ha facoltà di delegarle agli Uffici coloniali dell'economia corporativa competenti per territorio.

Art. 4.

Il Governatore generale è autorizzato ad emanare norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LESSONA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 86. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. **1091.**

Modificazione di alcuni articoli del Codice per la marina mercantile della Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il Codice per la marina mercantile del Regno;

Visto il Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 902;

Vista la legge 14 giugno 1925-III, n. 938, che riforma la legislazione marittima in materia di urto di navi, di assistenza e di salvataggio dei marittimi;

Visto il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1904, che estende alle Colonie la predetta legge 14 giugno 1925-III, n. 938;

Vista la legge 31 dicembre 1928-VII, n. 3119, che modifica gli articoli 14, 15, 16 e 126 del Codice per la marina mercantile del Regno, riguardante la giurisdizione civile dei comandanti di porto;

Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1929-VII, n. 494, convertito nella legge 8 luglio 1929-VII, n. 1483, che sostituisce l'art. 10 della citata legge 31 dicembre 1928-VII, n. 3119;

Considerata la necessità di modificare il Codice per la marina mercantile della Libia nella parte relativa alla giurisdizione civile dei comandanti di porto, al fine di metterlo in armonia con le modifiche di cui alle citate disposizioni della legge 31 dicembre 1928-VII, n. 3119, e del R. decreto-legge 25 marzo 1929-VII, n. 494;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 125 del Codice per la marina mercantile della Tripolitania e Cirenaica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 11. — Gli ufficiali di porto comandanti di compartimento o di circondario marittimo decidono, nei limiti del rispettivo circondario, le controversie che non eccedano il valore di L. 5000 riguardanti:

a) i danni dipendenti da urto di navi o di galleggianti nell'interno dei porti e nelle acque territoriali;

b) i danni cagionati da navi e da galleggianti nell'ancorarsi od ormeggiarsi e nella esecuzione di qualsiasi altra manovra nei porti e in altri luoghi di ancoraggio;

c) i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto;

d) i danni cagionati da navi o da galleggianti nei porti e nelle acque territoriali alle reti e agli attrezzi da pesca;

e) le indennità, mercedi e ricompense dovute per soccorsi prestati a navi o galleggianti pericolanti o naufragati o per il ricupero degli avanzi di essi;

f) le retribuzioni dovute ai piloti pratici, barcaiuoli, zavorrai, palombari e ormeggiatori, alle imprese di rimorchio, stivaggio e distivaggio, di forniture di acqua per uso di bordo, di riparazione o di manutenzione di navi o di galleggianti, agli esercenti di galleggianti, meccanismi o istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco e sbarco delle merci e delle persone o comunque in uso o servizio di navi o di galleggianti;

g) i salari, gli utili e le rimunerazioni, le indennità di vitto, le spese di cura e di ritorno al porto di arruolamento, il risarcimento dei danni causati da infrazioni alle norme legislative o contrattuali riguardanti i diritti e le obbligazioni che derivano dall'arruolamento, quando si tratti di controversie fra gli armatori da una parte e le persone dell'equipaggio o loro aventi causa dall'altra.

Le disposizioni del presente articolo comprese sotto le lettere *a*), *b*), *d*) e *f*) sono applicabili anche alle navi addette ad un servizio pubblico e alle navi da guerra dello Stato.

Per le controversie sulle materie menzionate nelle lettere *a*), *c*) ed *e*) le azioni possono essere proposte davanti all'autorità marittima del luogo dell'avvenimento o di quello del primo approdo, purchè nella stessa colonia.

I comandanti di compartimento marittimo possono delegare l'esercizio delle funzioni giurisdizionali a un ufficiale dipendente di grado non inferiore a quello di capitano di porto.

Resta ferma la competenza speciale stabilita dalle vigenti disposizioni per la disciplina del lavoro nei porti coloniali.

Art. 12. — Quando in uno stesso giudizio siano proposte istanze da o contro più persone, per determinare la competenza per valore si ha riguardo unicamente alla somma reclamata da e contro ciascuna di dette persone; ma se alcuna delle somme reclamate supera le L. 5000 e l'oggetto della controversia è inscindibile, tutte le istanze debbono essere portate alla cognizione del magistrato ordinario.

Art. 13. — Qualora nel contratto di arruolamento o altrimenti sia stato convenuto che una parte dei salari debba essere corrisposta alla famiglia dell'arruolato, i comandanti di porto sono competenti a decidere le relative controversie fra gli aventi diritto a tali assegni e i capitani e gli armatori.

Art. 14. — Il minore degli anni 18, che sia stato autorizzato a contrarre arruolamento, può stare in giudizio nelle controversie indicate nell'art. 11.

È però sempre in facoltà di chi esercita sul medesimo la patria potestà o la tutela, di intervenire nelle controversie stesse o anche di surrogarsi al minore se questi non faccia valere le sue ragioni. Il comandante del porto può, occorrendo, nominare un curatore al minore.

Art. 15. — I comandanti di porto decidono senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata.

I comandanti di porto formano per ogni controversia un processo verbale e pronunciano la decisione motivata, che ha forza esecutiva.

Sono appellabili soltanto le decisioni sulle controversie che eccedono il valore di L. 2000.

L'appello deve essere prodotto al tribunale nel termine di quindici giorni dalla pronuncia della decisione, se la parte è stata presente, o dalla notifica se assente.

Le decisioni dei comandanti di porto, anche se appellabili, sono sempre provvisoriamente esecutive.

Prima di pronunciare la decisione i comandanti di porto, anche nelle controversie per valore non eccedente le L. 2000, devono tentare un amichevole accordo fra le parti, secondo la procedura di cui all'articolo seguente. Dello adempimento di tale obbligo, in caso di non riuscita conciliazione, si deve fare constare nella decisione.

Art. 16. — Nelle controversie prevedute nell'art. 11, anche quando si tratti di valore eccedente le L. 5000, il comandante di porto deve adoperarsi per un amichevole componimento, quando ne sia richiesto da una delle parti.

Non riuscendo l'accordo, il comandante stende processo verbale della vertenza allegando ad essa gli atti relativi agli accertamenti di fatto che avesse stimato opportuno di compiere. Copia del verbale e degli allegati è rilasciata a richiesta delle parti.

Il verbale dell'avvenuta conciliazione è sottoscritto dalle parti oltre che dal comandante e da chi ha funzionato da cancelliere, e costituisce titolo esecutivo. Il comandante di porto deve, a richiesta dell'interessato, rilasciarne copia.

Art. 17. — I conflitti fra l'autorità marittima e quella giudiziaria sono deferiti alla cognizione della Corte d'appello nella cui giurisdizione si trova l'autorità giudiziaria.

I conflitti fra comandanti di porto e fra questi e le autorità preposte alla disciplina del lavoro nei porti coloniali, sono risolti dal Ministero delle colonie, sentito il parere del Consiglio superiore coloniale.

Art. 18. — Nei giudizi preveduti dagli articoli 11 e 13, si applicano i diritti e le tasse di qualsiasi genere stabiliti per i giudizi di competenza dei pretori.

Però, quando nelle controversie individuali della gente di mare, di cui alla lettera *g*) dell'art. 11 ed in quelle di cui all'art. 13, l'oggetto della controversia non ecceda il valore

di L. 2000, i giudizi relativi sono esenti da qualsiasi diritto o tassa e non potranno, in alcun caso, essere posti a carico del soccombente i diritti e gli onorari che possono spettare al procuratore dal quale l'altra parte si sia fatta rappresentare od assistere nel giudizio.

Nelle stesse controversie, il cui oggetto ecceda il valore di L. 2000, in caso di condanna del soccombente alle spese, il comandante del porto, secondo le circostanze, determinerà se, fra le spese, siano da comprendere, in tutto o in parte, anche i diritti e gli onorari del procuratore. A queste controversie si applicano tuttavia le seguenti agevolazioni:

a) gli atti e le sentenze sono redatti in carta da bollo da L. 2;

b) la tassa sugli affari, gravante sulle sentenze, è ridotta alla metà;

c) i documenti prodotti dalle parti sono esenti da tasse sugli affari, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a tasse del genere sino dall'origine od a registrazione a termine fisso.

Nei giudizi per cassazione di sentenze pronunciate dal comandante del porto in base agli articoli 11 e 13, non è richiesto il deposito per multa, prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile.

In tutte le controversie previste dai citati articoli 11 e 13, il ricorso contro le sentenze del comandante del porto pronunciate in grado di appello, e gli atti del giudizio per cassazione, comprese le sentenze, sono redatte su carta da bollo da L. 6, e tutti gli altri diritti e tasse sono ridotti alla metà, salva l'applicazione di quanto è prescritto dalla lettera *c)* del terzo comma del presente articolo.

Art. 125. — La retribuzione delle persone accorse al salvataggio e di quelle che hanno somministrato mezzi di rimorchio o di alaggio, macchine, attrezzi ed utensili, è regolata dalle autorità indicate negli articoli 11, 12 e 15, secondo la importanza delle cose salvate, la sollecitudine con cui fu reso il servizio ed il pericolo corso nell'eseguire il salvamento.

Art. 2.

Disposizioni transitorie.

Le controversie relative alle materie indicate nell'art. 11, pendenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sono decise dall'autorità che ne è investita in base alle leggi vigenti prima della data stessa.

Art. 3.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria o incompatibile con le norme contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 84. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 maggio 1937-XV, n. 1092.

Agevolazioni in materia di tasse sugli affari nell'Africa Orientale Italiana ed in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, sull'ordinamento organico della Libia;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923-I, n. 150, relativo alle tasse sugli affari in Libia;

Visto il R. decreto 3 luglio 1921, n. 1174, che ha approvato le norme per l'applicazione della tassa sugli affari nella Colonia Eritrea;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1924-II, n. 1674, istitutivo della tassa sugli affari nella Somalia Italiana;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, portante agevolazioni in materia di tasse di bollo e registro sugli atti e contratti di finanziamento da parte di Istituti di credito contro cessione o costituzione di pegno di crediti verso lo Stato ed Enti autarchici e riconosciuta la necessità di adottare provvidenze analoghe per gli atti della stessa specie che siano posti in essere nei territori dell'Africa Orientale Italiana e della Libia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le cessioni pro-soluto e quelle pro-solvendo e le costituzioni in pegno di crediti verso i Governi, i Municipi ed altri Enti pubblici della Libia e dell'Africa Orientale Italiana, derivanti da forniture di qualsiasi genere, effettuate da ditte commerciali ed industriali a favore di banche ed altri istituti di credito in relazione ad anticipazioni di somme o finanziamenti in genere concessi da detti istituti e banche sono soggette alla tassa proporzionale sugli affari di L. 0,05 per ogni cento lire o frazione di cento lire.

Le accennate operazioni di anticipazioni di somme o di finanziamento sono soggette alla tassa proporzionale sugli affari di L. 0,10 per ogni cento lire o frazione di cento lire, salvo che le operazioni stesse siano poste in essere mediante cambiali.

Sono soggetti alla tassa fissa sugli affari di L. 10 gli atti, compresi quelli di cessione o di costituzione di pegno del credito, posti in essere per il risconto e finanziamento presso la Banca d'Italia od altra banca od istituto di credito delle operazioni di cui al 1° e 2° comma.

Le operazioni di cui al 1° e 2° comma possono risultare da scrittura in carta libera o da corrispondenza commerciale, ma sono da assoggettarsi all'atto della presentazione indipendentemente dalla tassa proporzionale di cui sopra, alla tassa di L. 3 per ogni foglio dell'originale e di L. 2 per ogni foglio della copia, mediante applicazione di marche.

Art. 2.

Il trattamento stabilito dall'art. 1 del presente decreto si applica anche alle cessioni, costituzioni di pegno, anticipazioni e finanziamenti nello stesso articolo contemplati, rela-

tivi a crediti derivanti da affari di esportazione per i quali siano state accordate le prescritte autorizzazioni o licenze da parte delle competenti autorità.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto avranno effetto per la durata di due anni a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione in Libia ed in Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 87. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 giugno 1937-XV, n. 1093.

3ª Prelevazione dal fondo di riserva dell'Azienda postale e telegrafica per l'esercizio finanziario 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 4 maggio 1936, n. 844, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1755, che istituisce il capitolo 91-*bis* nel bilancio della spesa della predetta Azienda;

Visto l'art. 21 del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 4.697.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 21.245 da versarsi all'Amministrazione postale-telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1936-37 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 91-*bis* del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo « Contributo nelle spese per la protezione antiaerea ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1936-37.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 78. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della tenuta « Torre del Padiglione » in Agro Pontino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione 8 aprile 1937-XV con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato col R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i terreni qui appresso indicati — perchè soggetti ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie — possono essere trasferiti al patrimonio dell'Opera:

Terreni siti in comune di Aprilia (già Roma) costituenti parte della tenuta « Torre del Padiglione » confinanti: con la strada di Carano, Fosso della Ficoccia, tenuta « Carroceto » di proprietà Pazienti, con la tenuta « Casale della Mandria » di proprietà Federici e con la residua parte della tenuta « Torre del Padiglione » di proprietà Trossi.

Detti terreni sono riportati nel catasto rustico del comune di Roma in testa alla ditta Trossi Carlo Felice — proprietario — e Sella Tina vedova Trossi, usufruttuaria di un quarto, e descritti alla mappa 78-79 ai numeri 79-*a*, 80-*a*, 81, 82-*a*, 83-*a*, 84-*a* — per la superficie di tavole 4.231.30 pari ad ettari 423,13 e la rendita imponibile di L. 33.224.38.

Veduta l'istanza 19 aprile 1937-XV dell'Opera anzidetta, intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato ed il R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 15;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « Torre del Padiglione » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione della tenuta stessa da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 750.000 da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento legislativo.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1937 - Anno XV
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 364. — GISCI.

(2437)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1937-XV.

Approvazione di un riparto attivo della liquidazione del Sindacato infortuni « Foedus » con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto 6 luglio 1933, con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato infortuni « Foedus » con sede in Milano;

Veduto il decreto Ministeriale 4 maggio 1934 con cui venne approvato il bilancio preventivo di liquidazione del Sindacato predetto;

Ritenuto che, in base alle risultanze della gestione liquidatrice al 31 dicembre 1936, il liquidatore, con relazione in data 18 marzo 1937, ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare a favore dei soci un primo riparto delle emergenze attive nella complessiva somma di L. 500.000 eseguendo la ripartizione — in parziale deroga alle norme statutarie — fra i soli soci iscritti al sindacato dal 1° gennaio 1929 al 30 giugno 1933;

Considerato che, per quanto concerne i soci iscritti al Sindacato negli anni dal 1920 al 1928, la liquidazione si trova nella materiale impossibilità di costituire le quote di avanzo dei singoli conti particolari, come è previsto dallo statuto, per la mancanza di elementi contabili e statistici relativi ai detti anni; e che, d'altra parte, le risultanze attive sono quasi esclusivamente derivate dalle gestioni degli anni dal 1929 al 1933;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516:

1° È approvato il piano di riparto attivo per la somma di L. 500.000 proposto con la relazione in data 18 marzo 1937 dal liquidatore del Sindacato infortuni « Foedus » con sede in Milano, in conformità delle risultanze della gestione liquidatrice al 31 dicembre 1936;

2° In parziale deroga alle disposizioni contenute nell'art. 41 dello statuto del Sindacato, approvato con decreto Ministeriale 4 dicembre 1928, il liquidatore è autorizzato ad effettuare il detto riparto fra i soli soci iscritti al Sindacato dal 1° gennaio 1929 al 30 giugno 1933, secondo i criteri di ripartizione previsti dallo statuto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2440)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 14 luglio 1937-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 770, concernente l'istituzione della carica di vice presidente in seno alla Giunta centrale per gli studi storici.

(2470)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

Media dei cambi e dei titoli
del 15 luglio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94, 40
Francia (Franco)	73, 75
Svizzera (Franco)	435, 75
Argentina (Peso carta)	5, 71
Austria (Shilling)	3, 56
Belgio (Belga)	3, 1975
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66, 28
Danimarca (Corona)	4, 2145
Germania (Reichsmark)	7, 6336
Jugoslavia (Dinaro)	43, 70
Norvegia (Corona)	4, 7435
Olanda (Fiorino)	10, 4675
Polonia (Zloty)	359, 20
Romania (Leu)	13, 9431
Svezia (Corona)	4, 8665
Turchia (Lira turca)	15, 1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5, 6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16, 92
Rendita, 3,50 % (1906)	71, 875
Id. 3,50 % (1902)	70, 675
Id. 3,00 % (Lordo)	52, 875
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69, 325
Rendita 5 % (1935)	91, 475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88, 70
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101, 40
Id. id. 5 % - Id. 1941	101, 35
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91, 70
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91, 55
Id. id. 5 % - Id. 1944	97, 425

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 luglio 1937, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Cortelloni Marc'Antonio, residente nel comune di Pavullo nel Frignano, distretto notarile di Modena, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 7 agosto 1937, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 13 luglio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(2471)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Bolentina » in provincia di Trento.

Con R. decreto 3 aprile 1937, n. 1712, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1937 al reg. n. 8, foglio n. 370, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Bolentina » con sede in comune Dinaro, provincia di Trento, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati del 22 novembre 1936.

(2444)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.